



S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

Legge di stabilità 2017 (Legge, 11/12/2016 n° 232): “Le novità nel settore previdenziale”

La riforma Monti - Fornero (legge 214 /2011) è intervenuta sul sistema previdenziale italiano con una serie di misure strutturali che hanno inciso pesantemente sui redditi e sui diritti dei pensionati e dei lavoratori. Secondo i dati dell'ufficio attuariale INPS, la riforma, nel periodo 2013-2020, farà cassa per qualcosa come 80 miliardi di euro.

Il continuo innalzamento dell'età pensionabile, legato anche all'incremento della speranza di vita, non permette, di fatto, di anticipare la data del ritiro dall'attività lavorativa.

Sia i requisiti anagrafici di accesso alla pensione che quelli contributivi necessari per il diritto alla pensione, sono legati alla speranza di vita attese negli anni futuri. Gli incrementi dell'età legati alla speranza di vita sono rivalutati con cadenza triennale fino al 2019; dal 2019 in poi avranno cadenza biennale. La conseguenza è che l'età di accesso alla pensione di vecchiaia, così come il requisito contributivo per la pensione anticipata, aumenteranno sempre di più nel corso degli anni.

Per il 2017 l'età per il pensionamento (pensione di vecchiaia) è di 66 anni e 7 mesi per la generalità dei lavoratori uomini dipendenti ed autonomi e per le lavoratrici del pubblico impiego, 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato e 66 anni ed un mese per le autonome e le parasubordinate, con almeno 20 anni di contributi. In alternativa (pensione anticipata) l'accesso è possibile, a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi - 41 anni e 10 mesi per le donne. Accanto a questi due canali di uscita a partire dal 2017 è prevista una terza possibilità di uscita: l'anticipo pensionistico (APE).

L'Ape è l'acronimo di Anticipo pensionistico e rappresenta un progetto sperimentale per consentire, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età di lasciare il lavoro con un anticipo massimo di 3 anni e 7 mesi sull'età di pensionamento percependo un prestito commisurato alla futura pensione che sarà erogato in 12 dodici mensilità annuali (che non concorreranno alla formazione del reddito) ovvero un'indennità, nel caso di Ape sociale o agevolata, fino alla maturazione del diritto alla pensione. Il prestito e gli oneri connessi - interessi e assicurazione contro il rischio di premorienza - saranno poi restituiti in 20 anni dal momento del pensionamento. In deroga a quanto previsto dal codice del consumo, il periodo limite per il recesso dall'assicurazione è stato ridotto da 30 giorni a 14 giorni.

Potranno richiedere l'Ape tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme esclusive e sostitutive della medesima purché il loro

trattamento previdenziale futuro non risulti essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, circa 700 euro. La durata minima dell'Ape richiedibile è pari a 6 mesi.

Non potranno ottenere l'Ape coloro che già sono titolari di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata, pensione di inabilità, assegno o pensione di invalidità).

Entro il 31 dicembre 2018 il governo verificherà i risultati della sperimentazione dell'APE nelle sue varie forme, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

L'idea sottostante l'introduzione di questo meccanismo è che, anticipando il pensionamento, si creeranno nuovi posti di lavoro per i giovani e si favorirà l'esodo dei lavoratori più penalizzati dalla riforma pensionistica Fornero. E' un dato di fatto che la popolazione italiana sia "vecchia", secondo il rapporto ISTAT 2016 ogni 100 giovani ci sono 166 anziani. Questo dato colloca l'Italia tra i paesi più longevi al mondo, ma è un macigno per i conti dell'INPS e per il mercato del lavoro. L'accesso dei giovani al mercato del lavoro è diventato ancora più difficile: il tasso di disoccupazione giovanile è del 39% contro quello medio del 22% dell'Eurozona (ISTAT 2016).

APE VOLONTARIA

Possono accedere all'Ape tutti i lavoratori con 63 e più anni che abbiano maturato almeno 20 anni di contributi anche se non rientrano nelle categorie salvaguardate (Ape Agevolata) o non sono interessati da appositi accordi con i datori (Ape Contrattuale). Questi lavoratori dovranno sostenere gli oneri di restituzione, verrà però riconosciuto a questi lavoratori un credito d'imposta pari al 50% dell'importo degli interessi bancari e degli oneri assicurativi che verrà attribuito sulla pensione. La domanda potrà essere presentata direttamente o tramite patronato all'INPS utilizzando il portale internet e attraverso l'uso del SPID (identità digitale). L'Anticipo decorre trascorsi 30 giorni dal perfezionamento del contratto di finanziamento. È comunque demandato a un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, il compito di stabilire le modalità e le norme di attuazione dell'Ape ed i criteri per la stipula degli accordi tra l'Inps e gli istituti assicurativi e di credito nonché per l'estinzione anticipata dell'Ape stessa. Le trattenute varieranno dal 3% all'8% per ogni anno di anticipo, con penalizzazioni per i redditi più alti e per chi lascia volontariamente il lavoro, fino, secondo alcune stime, al 25% dell'assegno lordo.

È istituito un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Il Fondo sarà gestito dall'Inps.

APE CONTRATTUALE

Anche a seguito di accordi sarà inoltre possibile sostenere i costi dell'APE da parte sia dei datori sia dei fondi bilaterali con un incremento del montante contributivo del

lavoratore atto ad aumentare l'importo della futura pensione così da compensare in tutto o in parte gli oneri di restituzione del prestito. L'importo minimo che si potrà versare non dovrà essere inferiore alla contribuzione calcolata sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente alla domanda utilizzata per il calcolo dei contributi volontari. In caso di mancato o ritardato pagamento di questa contribuzione si applicano le procedure sanzionatorie vigenti per le omissioni della contribuzione obbligatoria.

INDENNITÀ – APE SOCIALE O AGEVOLATA

La Legge di bilancio prevede in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 l'istituzione di una indennità dal momento dell'accesso al beneficio alla data di raggiungimento dell'età pensionabile. L'ammontare dell'indennità sarà pari al valore del futuro trattamento previdenziale in misura comunque non superiore a 1.500 euro.

Possono richiedere l'indennità:

- a) i lavoratori in stato di disoccupazione e per i quali sia terminata da almeno tre mesi l'erogazione delle prestazioni previste per la disoccupazione, e in possesso di almeno 30 anni di contributi;
- b) i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente di primo grado con una grave disabilità, e in possesso di almeno 30 anni di contributi;
- c) i lavoratori che hanno una invalidità, accertata, pari o superiore al 74% e che sono in possesso di almeno 30 anni di contributi;
- d) i lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa mansioni ritenute particolarmente faticose o pericolose e che hanno almeno 36 anni di contributi; la categoria è composta dalle seguenti figure professionali:
 - Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
 - Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
 - Conciatori di pelli e di pellicce
 - Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
 - Conduttori di mezzi pesanti e camion
 - Lavoratori del settore sanitario infermieristico, ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in turni
 - Addetti all'assistenza di persone non autosufficienti
 - Insegnanti della scuola pre-primaria
 - Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori

Viene esplicitato che per i richiedenti sarà possibile conseguire redditi da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui.

In caso di redditi da lavoro autonomo il limite è fissato a 4.800 euro lordi annui. L'indennità non può essere erogata a chi è già titolare di un trattamento pensionistico ed è incompatibile con le prestazioni di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione.

L'accesso al beneficio sarà riconosciuto nel limite di spesa di:

- 300 milioni di euro per il 2017
- 609 milioni di euro per il 2018
- 647 milioni di euro per il 2019
- 462 milioni di euro per il 2020
- 280 milioni di euro per il 2021
- 83 milioni di euro per il 2022
- 8 milioni di euro per il 2023

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate il numero delle stesse dovesse discostarsi in eccesso rispetto alla dotazione delle risorse appostate, la decorrenza del beneficio sarà differita con criteri di priorità in ragione della maturazione del diritto alla pensione.

Anche la disciplina di esecuzione e di dettaglio dell'Ape sociale sarà contenuta in un apposito Dpcm da adottarsi sentiti i ministri del lavoro e dell'economia.

Per i dipendenti della pubblica amministrazione che si avvalgono della possibilità di accedere all'Ape sociale, i termini di pagamento del Tfs o del Tfr decorrono non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma da quella di maturazione dell'età di pensionamento e secondo le regole vigenti in materia di erogazione delle indennità di fine lavoro.

R.I.T.A.

Al fine di consentire un accesso flessibile alla previdenza complementare, a partire dal primo maggio 2017, ai lavoratori iscritti sarà consentito di attingere al montante accantonato per ottenere, prima degli attuali termini di pensionamento, una rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) per il periodo che manca al raggiungimento del diritto a pensione. Questa rendita, che consisterà nell'erogazione frazionata della quota di montante richiesta, sarà riconosciuta agli iscritti che abbiano cessato l'attività lavorativa e in possesso della certificazione Inps della sussistenza dei requisiti per il diritto all'APE. Sarà tassata in modo più favorevole rispetto alle anticipazioni e secondo le regole oggi valide per la pensione complementare in forma di rendita con una aliquota compresa tra il 15% ed il 9%. In particolare l'ipotesi è di uno sgravio dello 0,3% per ogni anno di iscrizione a un fondo superiore a 15 anni, con una tassazione sostitutiva che può scendere fino al 9% contro l'attuale 23% previsto per gli anticipi motivati da esigenze diverse dalle cure sanitarie o dalle spese per la prima casa (casi in cui il prelievo è al 15%).

Queste regole, ivi comprese quelle sulla fiscalità, trovano applicazione anche per i dipendenti pubblici per i quali vige, in via generale, un regime fiscale diverso rispetto

a quello dei lavoratori del settore privato. Per i dipendenti pubblici che faranno ricorso alla RITA, il termine di pagamento del TFS/TFR decorrerà non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ma dal momento di raggiungimento dell'età pensionabile.

VERIFICA RISULTATI SPERIMENTAZIONE APE – RITA

È stato stabilito che il Governo dovrà entro il 10 settembre 2018 (in tempo utile prima dell'avvio dell'iter di predisposizione ed approvazione della legge di bilancio) comunicare i risultati delle sperimentazione dell'Anticipo Pensionistico e della R.i.t.a. anche ai fini di una loro eventuale proroga.

PENSIONAMENTO DEI LAVORATORI PRECOCI: “LA QUOTA 41”

Per agevolare il pensionamento dei cd. lavoratori precoci, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 consente, a partire dal 1° maggio 2017, a coloro che si trovano in condizione di difficoltà di accedere alla pensione anticipata con uno sconto rispetto alle norme in vigore, introdotte nel 2012 dalla Legge Fornero. Attualmente, come noto, questi soggetti possono uscire solo al compimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Il predetto intervento normativo introduce un ulteriore canale di uscita a **41 anni di contributi**, a prescindere dall'età anagrafica, nei confronti di quei soggetti che hanno lavorato **prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo** *anche non continuativi* e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cd. sistema misto). Si tratta di un intervento *selettivo* in quanto per poter entrare nella agevolazione gli interessati dovranno riconoscersi, inoltre, in almeno uno dei **cinque** seguenti profili di tutela:

- a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- d) siano lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa al momento del pensionamento attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso, rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;

- e) siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (siano cioè lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni, per dettagli si veda: lavori usuranti).

Il beneficio è rivolto a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi o esclusivi nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Cioè interesserà sia i lavoratori dipendenti del settore privato nonché il pubblico impiego e anche gli iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti) che rispettino le sopra indicate condizioni. E' previsto anche un **vincolo annuo di bilancio**: qualora il numero dei pensionamenti risultasse superiore alle risorse messe a disposizione anno per anno la decorrenza del trattamento pensionistico verrà differita secondo alcuni criteri di priorità da fissare con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (atteso entro i primi mesi del 2017). Il beneficio si sostanzia, pertanto, in uno sconto pari a 10 mesi per le lavoratrici dipendenti e autonome e di un anno e 10 mesi per i lavoratori dipendenti e autonomi. E non porterà alcuna penalizzazione sulla misura della pensione. Il requisito di anzianità contributiva di **41 anni di contributi** resterà agganciato ai futuri adeguamenti alla speranza di vita che scatteranno dal **1° gennaio 2019**. Chi utilizzerà questo canale di pensionamento, inoltre, non potrà cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento con il requisito contributivo agevolato.

OTTAVA SALVAGUARDIA ESODATI

L'intervento coinvolgerà 30.700 lavoratori che risultavano ancora esclusi dalle precedenti salvaguardie e nei piani di Governo dovrebbe porsi come conclusivo. Si procede con la stessa norma alla chiusura del fondo che raccoglieva i risparmi delle precedenti salvaguardie per poter riutilizzare quei fondi sempre per la tutela dei lavoratori esodati.

Le risorse residue non allocate per l'ottava salvaguardia concorreranno alla copertura degli oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica, le eventuali economie rilevate con il monitoraggio della ottava salvaguardia confluiranno nel "Fondo sociale per l'occupazione e formazione".

OPZIONE DONNA

Al fine di terminare la sperimentazione avviata nel 2004, è stato stabilito che potranno fare richiesta di pensionamento con il calcolo integralmente contributivo le lavoratrici che, con una anzianità contributiva di 35 anni, pur avendo raggiunto i 57 anni di età (58 per le autonome) al 31 dicembre 2015 non avevano conseguito i requisiti di accesso alla prestazione per effetto dell'incremento del requisito anagrafico a seguito dell'adeguamento alla speranza di vita (7 mesi in più).

Con questa misura si risolve una criticità che riguardava quelle lavoratrici nate nello stesso anno e che secondo la normativa originale, se non fossero intervenuti gli incrementi per la speranza di vita, avrebbero avuto diritto ad esercitare questa facoltà.

Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-35% rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime pensionistico

CONGEDO PARENTALE OBBLIGATORIO

Con la Legge di Bilancio 2017 viene elevato a 4 giorni il congedo parentale obbligatorio spettante ai padri per la nascita di un figlio, precedentemente fissato a 2 giorni.

BENEFICIO FISCALE PER GLI ORFANI TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI

Le pensioni ai superstiti di assicurato o pensionato erogate agli orfani dal regime ago e dai regimi esclusivi e sostitutivi nonché dalla gestione separata concorrono alla formazione del reddito solo per la parte eccedente i 1.000 euro.

CUMULO PENSIONISTICO

La legge di stabilità 2017 ha rivisto in senso estensivo, a partire dal 1° gennaio 2017, l'ambito di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013.

Il cumulo è un meccanismo particolare, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue.

La norma citata consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

La condizione fondamentale per poter procedere al cumulo è che l'assicurato non risulti **già titolare di un trattamento pensionistico** diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso. Dal 1° gennaio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento **pensionistico autonomo** in una delle casse interessate.

Pertanto, sarà possibile valorizzare anche i periodi contributivi temporalmente non coincidenti accreditati presso le casse professionali, assieme a quelli maturati presso le altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria, (AGO, Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed Esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria) al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata oppure la pensione di vecchiaia secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero. Si potranno sommare tutti gli spezzoni contributivi non coincidenti nelle diverse gestioni previdenziali al fine di acquisire i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) utili per uscire con la pensione anticipata dal 1° gennaio 2017. Oppure con la pensione di vecchiaia al perfezionamento del più elevato requisito anagrafico tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate al cumulo. Ad esempio un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro dipendente potrà sommarli se non coincidenti temporalmente al fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla normativa Fornero. Stesso discorso vale per un professionista con 15 anni di contributi nella Cassa e 20 anni da lavoro dipendente: potrà ottenere una pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi. In entrambi i casi la pensione sarà composta da due quote, una liquidata dalla Cassa Professionale l'altra dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

L'esercizio della facoltà sarà gratuito, senza decurtazioni sulla pensione come invece accade, di regola, esercitando la totalizzazione.

Tutte le gestioni, infatti, erogheranno il trattamento pensionistico mantenendo inalterato il proprio sistema di calcolo.

In attesa di una conferma ufficiale, le Casse professionali privatizzate ai sensi del Dlgs 509/1994 (es. ENPAV, commercialisti, Inarcassa, avvocati eccetera) utilizzeranno il sistema di calcolo vigente nella gestione (che spesso risulta più favorevole rispetto al sistema contributivo); quelle disciplinate ai sensi del Dlgs 103/1996 (Biologi, agronomi, eccetera) il sistema di calcolo contributivo, in quanto trattasi di ordinamenti creati dopo la Riforma Dini; gli enti previdenziali pubblici il sistema di calcolo retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda se siano presenti o meno i 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

A tal fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 246 della legge 228/2012, **e fatte salve eventuali interpretazioni più restrittive da parte del Governo**, l'accertamento dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 deve essere infatti effettuato, **tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo** purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Fermo restando che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.

Si rammenta che, ai fini della **misura** del trattamento pensionistico *pro quota*, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Pertanto, attraverso il cumulo dei periodi assicurativi sarà possibile conseguire oltre che la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti previsti dalla Legge Fornero anche la liquidazione della pensione di inabilità e della pensione indiretta.

Le Regole di calcolo

L'importo della pensione è determinato dalla somma dei *pro-quota*, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 246 della legge 228/2012 prevede, infatti, che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. L'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, **tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo** purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Fermo restando che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo. A differenza del diritto a pensione, la misura (cioè quanto effettivamente erogato) sarà calcolata prendendo **tutti i periodi assicurativi accreditati**, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi risultanti nelle diverse gestioni.

La domanda

L'avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a **domanda dell'interessato** (o dei suoi superstiti) presso l'ente previdenziale dove risulta **accreditata l'ultima contribuzione**; quest'ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. Il pagamento della pensione sarà a carico dell'Inps, che richiederà i *pro-quota* alle gestioni interessate.

In pratica, tutti gli anni di iscrizione all'albo che non si sovrappongono ad altre attività lavorative sono utili per raggiungere, senza oneri, l'anzianità richiesta per la pensione anticipata. Si tratta di un enorme contributo per i giovani che hanno avuto periodi di assenza di contribuzione da attività intermittenti nonché per coloro che, per disoccupazione o per aspettative non retribuite (per gravidanza, malattia o per altre interruzioni lavorative), hanno dei periodi scoperti che verranno coperti dal periodo di contribuzione in Enpav.

Anche per i meno giovani il provvedimento di cumulo gratuito dovrebbe consentire di anticipare, in molti casi, il pensionamento, e, in altri casi, di raggiungere i 18 anni di

servizio al 31.12.1995, spostando il sistema retributivo dalla fine del 1995 alla fine del 2011 e convertendo 16 anni di contributivo nel più vantaggioso retributivo.

Inoltre, per gli iscritti all'albo prima del 1996 si passa dal sistema contributivo puro al misto, con innegabili vantaggi in particolare per gli iscritti prima del 1995.

Infine, con l'addizione dei contributi Enpav qualcuno potrebbe raggiungere i requisiti pre-Fornero (40 anni di contribuzione al 31.12.2011 oppure quota 96 con un minimo di 60 anni e 35 di contributi alla medesima data). Per altri il raggiungimento dei requisiti pre-Fornero all'11 agosto 2011 impedisce la rateizzazione e il differimento della liquidazione.

Per i veterinari dipendenti pubblici che non hanno proceduto all'inizio della loro carriera al riscatto della laurea presso l'ex l'INPDAP, una alternativa, economicamente sostenibile potrebbe essere il riscatto presso l'ENPAV con la possibilità poi di utilizzare i cinque anni riscattati, mediante il cumulo previdenziale, per raggiungere i fatidici 42anni e 10 mesi previsti per l'acquisizione del diritto alla pensione anticipata.

Per i dipendenti pubblici che utilizzeranno l'Anticipo pensionistico, il cumulo contributivo o la pensione anticipata con 41 anni di contributi è prevista un ulteriore differimento del termine di pagamento del Tfs/Tfr (già ritardato in condizioni normali rispetto ai lavoratori del settore privato) che non decorrerà più dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dal momento della maturazione del teorico diritto a pensione in base alla vigente disciplina Monti Fornero, che potrà intervenire anche molti anni dopo.

RECESSO DALLA RICONGIUNZIONE O DALLA TOTALIZZAZIONE OVE NON SI SIANO ANCORA PRODOTTI EFFETTI DEFINITIVI.

I lavoratori che il prossimo anno eserciteranno il cumulo dei periodi assicurativi potranno chiedere **contestualmente la revoca** della ricongiunzione o della totalizzazione dei periodi assicurativi ove tali strumenti non abbiano dato ancora luogo alla liquidazione della prestazione pensionistica.

L'interessato potrà recedere dalla domanda di ricongiunzione e ottenere la restituzione di quanto già versato, a condizione che non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato verrà effettuata a decorrere dal **dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso** in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. La facoltà di recesso dovrà essere presentata dall'interessato non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro la fine del 2017) e sempreché la ricongiunzione non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

La stessa facoltà sarà consentita nei confronti dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico con il cumulo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente al 1° gennaio 2017 e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso: costoro potranno rinunciare alla totalizzazione e andare in pensione con il cumulo. La totalizzazione è, di regola, sempre meno vantaggiosa rispetto al cumulo perché determina il ricalcolo della pensione con le regole contributive, mentre nel cumulo ciascuna gestione erogherà la propria quota secondo le regole del proprio ordinamento.

| RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE, CUMULO GRATUITO ISTITUTI A CONFRONTO | | | |
|---|---|---|---|
| | RICONGIUNZIONE | TOTALIZZAZIONE | CUMULO GRATUITO |
| ONEROSITÀ PER L'ISCRITTO | SI' | NO | NO |
| TRASFERIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PRESSO UNICA GESTIONE | SI' | NO | NO |
| CONDIZIONI | La richiesta di ricongiunzione comportala cancellazione dall'Ente a cui si chiede il trasferimento della contribuzione presso altra gestione. | L'interessato può aver maturato il diritto, ma non deve essere già titolare di pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte nella totalizzazione. | L'interessato può aver maturato il diritto, ma non deve essere già titolare di pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte nel cumulo. |
| REQUISITI PER LA PENSIONE | I requisiti stabiliti dalla Gestione in cui vengono trasferiti i contributi, che diventa l'unica gestione attiva del contribuente. Ad esempio, per l'Enpav: Pensione di vecchiaia ordinaria: 68 anni di età anagrafica e almeno 35 anni di contribuzione. Pensione di vecchiaia anticipata : almeno 62 anni di età e 35 anni di contribuzione, con applicazione di coefficienti di neutralizzazione (con 40 anni di contribuzione l'importo pensionistico è pieno) | Requisiti stabiliti dalla normativa sulla Totalizzazione (D.Lgs.42/2006). Per il triennio 2016/ 2018 Pensione di vecchiaia : 65 anni e 7 mesi di età e anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni. Pensione di anzianità : anzianità contributiva di almeno 40 anni e 7 mesi di contributi sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni. Applicazione della finestra di posticipo della decorrenza: 18 mesi per la vecchiaia e 21 mesi per l'anzianità dalla maturazione del diritto. | Requisiti previsti per l'anno 2017 per la generalità dei lavori dipendenti e autonomi iscritti all'AGO gestita dall'INPS. Pensione di vecchiaia : — anzianità contributiva minima pari a 20 anni; — età anagrafica (da adeguare alla speranza di vita): lavoratori dipendenti: 66 anni e 7 mesi. lavoratrici dipendenti 65 anni e 7 mesi; lavoratrici autonome 66 anni e 1 mese. Pensione di vecchiaia anticipata : anzianità contributiva: uomini: 42 anni e 10 mesi, donne 41 anni e 10 mesi |
| METODO DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO | Sistema adottato dalla Gestione in cui vengono trasferiti i contributi. Per l'Enpav vige quello retributivo | Contributivo. Per le Casse previdenziali di cui al D.Lgs. 509/94 (incluso l'ENPAV) si applica un sistema contributivo con dei correttivi | Ogni Gestione applica alla quota di pensione maturata il metodo di calcolo stabilito dalla propria normativa. Per l'Enpav vige quello retributivo. |
| EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO | Unica pensione erogata dalla Gestione dove è iscritto il richiedente | Sommatoria delle pro quote di ogni Gestione erogata come unico importo dall'INPS. | Sommatoria delle pro quote di ogni Gestione erogata come unico importo dall'INPS. |

Fonte ENPAV

Giuseppe Torzi
Responsabile settore previdenziale SIVeMP
12 gennaio 2017